

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2642

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROMITA, ROSINI, VISCO, PIRO, BELLOCCHIO, SERRENTINO, GRILLO SALVATORE, GRILLO LUIGI, RUBINACCI, CERUTI, RAVASIO**

*Presentata il 28 aprile 1988*

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come da ultimo modificato dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, concernenti il personale della CONSOB

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle premesse alla relazione sull'attività della CONSOB nel 1985 la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'aggravarsi dei problemi di funzionalità dell'Istituto connessi alla ridotta consistenza degli organici, rimasta inadeguata ai compiti istituzionali anche dopo l'aumento di quindici unità disposto dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430.

In effetti, salvo l'incremento citato, la pianta organica della CONSOB è tuttora quella stabilita dalla legge 30 aprile 1981, n. 175, che prevede centocinquanta unità in organico, alle quali va aggiunto un

contingente di cinquanta unità assumibili con contratto a tempo determinato. La successiva legge 4 giugno 1985, n. 281, ha lasciato sostanzialmente invariata tale composizione, prevedendo in aggiunta la possibilità per l'Istituto di far ricorso, in via transitoria e per un arco di tempo limitato, ad altri venticinque contratti a tempo determinato.

A fronte di questa sostanziale staticità dell'organico si è assistito ad uno sviluppo in proporzioni sempre crescenti dei compiti e delle attività della CONSOB, in attuazione di sopravvenute disposizioni legislative che hanno ampliato l'ambito oggettivo e soggettivo dei controlli. Oltre

a questi sviluppi vanno anche richiamati gli effetti di ampliamento del mercato prodotti dal progressivo estendersi del fenomeno dell'innovazione finanziaria. Va infine ricordato che, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti a garanzia della trasparenza e del corretto funzionamento del mercato, la Commissione si è via via trovata nella necessità di ampliare essa stessa la portata dei controlli, imponendo nuovi obblighi di comunicazione di dati e notizie e di trasmissione di atti e documenti, con conseguente ulteriore accrescimento dei carichi di lavoro dei propri uffici.

Una visione d'insieme, sintetica ma efficace, sotto il profilo quantitativo, del considerevole incremento dell'attività della CONSOB può essere fornita dal numero degli argomenti trattati e dalle delibere assunte dalla Commissione nel corso delle riunioni che, come è noto, si tengono in più giorni di tutte le settimane, compreso il periodo estivo: dai 143 argomenti all'ordine del giorno dell'anno 1981 si è passati agli oltre 1.500 del 1986, con una correlativa produzione di atti — comprendenti deliberazioni, provvedimenti presidenziali, comunicazioni, circolari, raccomandazioni, ecc. — che si è nello stesso periodo più che quadruplicata.

Oltre che dai dati sull'attività propria della Commissione, l'incremento dei carichi di lavoro può altresì desumersi dal numero delle pratiche evase dagli uffici: 4.445 nel 1981, 6.141 nel 1982, 8.463 nel 1983, 9.200 nel 1984, 13.500 nel 1985, 15.600 nel 1986.

Nel contesto descritto le scarse risorse disponibili vengono di necessità pressoché interamente impiegate per far fronte ai compiti operativi connessi al controllo dell'informazione societaria e alla vigilanza sulle borse e sugli intermediari.

Sotto questo profilo va peraltro sottolineato che il personale addetto a tempo pieno ad attività ispettive risulta numericamente del tutto insufficiente, con la conseguenza di dover sistematicamente

utilizzare a tali fini funzionari adibiti ad altri compiti e di determinare così inevitabilmente scompensi organizzativi che si ripercuotono sulla funzionalità complessiva dell'Istituto.

All'indispensabile potenziamento del Servizio ispettivo è poi connessa una più proficua utilizzazione della sede milanese e l'attribuzione alla stessa di specifici compiti operativi.

Si sottolinea infine che la continua evoluzione del mercato mobiliare rende sempre più urgente la soddisfazione delle necessità di aggiornamento e di studio dei fenomeni in atto, in Italia e all'estero, afferenti la disciplina istituzionale del mercato, e degli aspetti economico-finanziari connessi, come pure l'esigenza di un'adeguata presenza della CONSOB nel settore dei rapporti internazionali. Tali funzioni risultano allo stato prive di adeguata e, in qualche caso, anche minima copertura.

In relazione alla situazione sopra rappresentata, la Commissione ritiene doveroso prospettare l'urgenza di un intervento legislativo volto ad accrescere la consistenza numerica del proprio personale, individuando le attuali esigenze minimali in un aumento della pianta organica pari a cinquanta unità, nonché in un incremento da cinquanta a settantacinque del numero dei dipendenti a tempo determinato, così da sopperire alla ormai prossima scadenza dei contratti di cui alla norma transitoria del secondo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 281 del 1985.

Per quanto riguarda il relativo onere di spesa, si fa presente che l'incremento dell'organico nella misura prospettata non comporterebbe un aumento dell'attuale stanziamento di bilancio previsto per il funzionamento della CONSOB.

Per tutto ciò ci siamo fatti promotori della presente proposta di legge, che accompagniamo con l'auspicio di una rapida approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, successivamente modificato dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le duecentoquindici unità ».

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvede a modificare la tabella relativa all'organico del personale di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da assumersi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1.

3. L'ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dal seguente:

« La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di settantacinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli ».

4. All'onere derivante dalla presente legge, si fa fronte con lo stanziamento previsto dal capitolo 4505 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, relativo alle spese per il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa.